

2820/08



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CATANIA

Quarta Sezione Civile

riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) dott. Antonino Cardaci | Presidente |
| 2) dott. Antonella V. Balsamo | Giudice |
| 3) dott. Giovanni Cariolo | Giudice est. |

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 9349/2005 R.G. avente ad oggetto
'risarcimento danni da inadempimento contrattuale in tema di
intermediazione finanziaria' promossa da:

elettivamente domiciliata in Catania, via Firenze
n.20, presso lo studio dell'avv. Giuseppe LOMBARDO che la
rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di
citazione;

- ATTORE -

contro

in persona del
presidente del consiglio di amministrazione e legale
rappresentante *pro tempore*
elettivamente domiciliata in Catania, via Cagliari n.92,
presso lo studio dell'avv. Giuseppe TESTA che la
rappresenta e difende per procura in calce alla copia
notificata dell'atto di citazione;

- CONVENUTO -

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano
come in atti e il Tribunale, con ordinanza ex art.16 comma 5
d.lgs. 5/2003, disponeva il deposito della sentenza nei successivi
trenta giorni.

TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile

causa n.9349/2005 R.G.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 10.09.2005
conveniva in giudizio

rispondeva parte attrice che:

- in data 15.02.2001 aveva acquistato tramite i servizi di intermediazione finanziaria del _____ titoli obbligazionari della PARMALAT s.p.a. (codice ISIN XS 012332106 8 PARMALAT FIN 01/06) per un valore complessivo di euro 6.023,50;
- essa attrice non aveva alcuna esperienza in strumenti finanziari ed aveva rappresentato ai responsabili della banca che intendeva operare un investimento tale da non mettere a rischio il capitale;
- l'investimento, proposto da un funzionario della banca, era stato presentato come particolarmente sicuro, con medio/alta redditività e rischio bassissimo, equivalente alla sottoscrizione di Titoli di Stato;
- la banca aveva concluso l'operazione in conflitto di interessi;
- i moduli prestampati predisposti dalla banca erano stati sottoscritti dalla _____ che non ne aveva ricevuto consegna se non dopo esplicita richiesta scritta inviata il 26.05.2005;
- la custodia dei titoli, in data 29.10.2001, era stata trasferita presso la BANCA POPOLARE I _____
- dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della PARMALAT s.p.a. i titoli acquistati divenivano, sostanzialmente, privi di valore;

Ciò premesso in fatto, la difesa della _____ rappresentava che la banca aveva violato i doveri di informazione sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della operazione di investimento (art.28 reg. CONSOB).

TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile

causa n.9349/2005 R.G.

Pertanto, la difesa della attrice concludeva sostenendo che, nel caso specifico, era stato violato il disposto di cui agli artt.1337 e 1375 c.c. che impongono un comportamento improntato a buona fede nella fase delle trattative e della esecuzione del contratto e chiedeva accertarsi l'inadempimento della banca e la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in misura pari all'investimento sollecitato, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

* * * * *

Con comparsa di costituzione e risposta notificata in data 10.11.2005 il _____ contestava le domande formulata dalla _____ chiedendone il rigetto.

Anzitutto, la difesa della banca evidenziava che, come rappresentato dalla stessa _____ dal 29.10.2001 i titoli erano custoditi presso la BANCA POPOLARE _____ con la conseguenza che non poteva esserle mosso alcun addebito in relazione a comportamenti (a dire dell'attrice) lesivi successivi a tale data. Quanto all'acquisto dei titoli oggetto della presente controversia, parte convenuta sosteneva che non era stata operata alcuna sollecitazione all'investimento e che la _____ era stata correttamente informata sui rischi e sulle implicazioni delle obbligazioni PARMALAT da lei acquistate.

Più specificamente, al momento dell'acquisto (15.02.2001) non vi era alcun sospetto di default del gruppo PARMALAT, avvenuto a distanza di più di due anni e mezzo, nel dicembre 2003). In quella stessa occasione la _____ aveva anche acquistato quote del fondo ARCA BB BL per un controvalore di euro 4.800,00.

La _____ inoltre, era stata informata dell'andamento dell'investimento tramite il regolare invio degli estratti conto ed aveva già ricevuto la documentazione relativa al contratto di investimento, pretestuosamente richiesta con lettera del 26.05.2005.

TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile

causa n.9349/2005 R.G.

Quanto alle asserite violazioni lamentate dalla attrice, la banca sosteneva che la _____ non aveva fornito alcuna informazione sulla sua specifica esperienza e competenza in materia di investimenti finanziari, sui suoi obiettivi e sulla sua propensione al rischio.

Con riferimento alle obbligazioni PARMALAT, la banca evidenziava che non era necessario alcun prospetto informativo e veniva contestata la affermazione di controparte, siccome generica, secondo cui la banca avrebbe operato in conflitto di interessi.

In ogni caso, sotto tale ultimo profilo, la banca rappresentava che l'operazione era stata effettuata sulla base di un ordine conferito spontaneamente dal cliente, in relazione al quale non era configurabile alcun conflitto di interessi.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni la convenuta sosteneva che non risultava neanche dedotta da parte attrice la sussistenza di un nesso di causalità fra la condotta della banca ed il danno subito.

Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto delle domande.

* * * * *

Parte attrice depositava istanza di fissazione di udienza ex art.12 d.lgs.5/2003; all'udienza collegiale il Tribunale disponeva procedersi a consulenza tecnica; depositata relazione tecnica, all'udienza all'uopo fissata, in esito alla discussione orale innanzi al Collegio la causa veniva così decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande formulate da _____ possono trovare accoglimento solo nei limiti di cui si dirà.

La _____ ha agito nei confronti del _____ chiedendo accertarsi l'inadempimento della banca e la condanna al risarcimento del danno in relazione alla operazione di investimento in titoli PARMALAT FIN risalente al 15.02.2001.

TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile

causa n.9349/2005 R.G.

Parte attrice ha lamentato la inottemperanza della banca ai propri obblighi contrattuali ed in particolare agli obblighi di informazione di cui all'art.28 comma 2 d.lgs. 58/98 ed alla mancata valutazione di inadeguatezza delle operazioni di investimento ai sensi dell'art.29 d.lgs. citato.

Giova in primo luogo ricordare che ai sensi del già citato art. 23 TUF gravava sull'intermediario l'obbligo processuale di fornire la prova del puntuale e corretto adempimento al dovere di informazione imposto dalla normativa citata. E siffatta prova non è stata fornita avuto riguardo, per un verso, alla circostanza che le affermazioni di parte convenuta sul punto, contestate in radice della attrice già in forza della stessa prospettazione dei fatti, sono rimaste sul piano probatorio del tutto indimostrate.

In particolare, la banca non ha provato di avere informato l'investitore: 1) sulla natura e le caratteristiche essenziali del prodotto (pagamento delle cedole o dei dividendi, durata del rapporto etc); 2) sulla natura giuridica della società emittente i titoli in questione, sul suo volume di affari, sul suo capitale sociale, se esso fosse stato interamente versato o meno (in particolare, non risulta provato che la banca abbia informato l'attore che si trattava di emissione effettuata da società estera operante in un ordinamento nel quale non vigeva il limite massimo sancito ex art 2410 c.c. e quindi legittimata ad emettere prescindendo dal limite costituito dal capitale versato ed esistente); 3) sugli eventuali rapporti di collegamento e/o partecipazione societaria; 4) sulla redditività media dei titoli negoziati, mediante riferimento comparativo all'utile ricavato dalle precedenti collocazioni di detto titolo sui mercati; 5) che l'emissione, in quanto diretta ad investitori professionali, prescindeva dalla pubblicazione del prospetto informativo; 6) che, proprio per quanto segnalato sub 5, le informazioni inerenti l'emissione andavano ricavate dalla "offering circular" che accompagna le emissioni dirette ad investitori professionali,

TRIBUNALE DI CATANIA

Quarta Sezione Civile

causa n.9349/2005 R.G.

consegnandone copia al cliente o riportandone notizia quanto ai tratti salienti della stessa (cfr. Trib Bologna 30 maggio 2006; Trib Genova 26 giugno 2006; Tribunale Rimini 22 marzo 2006; Tribunale Firenze 21 febbraio 2006; Tribunale Torino 9 febbraio 2006; Tribunale Cagliari 2 gennaio 2006; Tribunale Brindisi 22 Dicembre 2005, tutte su www.ilcaso.it).

Trattasi di informazioni che, indipendentemente dalle concrete modalità con cui avrebbero potuto essere fornite (anche con il ricorso a clausole standardizzate diversificate, tuttavia, in considerazione della natura dei prodotti e della soggettività dell'investitore, dovendosi, di contro, escludere informazioni tipizzate indistintamente, buone per tutte le ipotesi di negoziazione), avrebbero consentito al risparmiatore una piena consapevolezza circa le caratteristiche degli strumenti finanziari che stava per acquistare, anche al fine di permettergli una scelta motivata in ordine alla opportunità dell'investimento, e che, nella specie, risultano del tutto omesse.

Il comportamento tenuto dalla banca convenuta, invece, costituisce "l'antitesi del principio di trasparente e corretta informazione delle vicende concernenti l'acquisto dei valori mobiliari, cui - in attuazione dell'art.47 Cost. - si ispira il TUF" (v. Tribunale Brindisi sent. 26.12.2005, in www.ilcaso.it, che, però, conclude dichiarando la nullità del contratto).

Né, del resto, può indurre a diverse conclusioni la circostanza, documentata dalla banca e non contestata, che l'investitore prese visione, prima dell'acquisto delle obbligazioni per cui è causa, del Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, trattandosi di informativa "inidonea, a causa del suo contenuto altamente generico, a garantire quella conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato che l'intermediario deve assicurare in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumere consapevolmente i rischi dello specifico investimento" (v. Tribunale Foggia, sent.21.4.2006, in

TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile

causa n.9349/2005 R.G.

www.ilcaso.it; Trib. Genova 18.4.2005) e destinata, invece, una volta stipulato il contratto quadro, a rendere edotto l'investitore quanto alle caratteristiche minime di funzionamento del mercato finanziario.

Come esposto da questo Tribunale nel recente arresto già citato (v. Trib. Catania, pres. G.B. Macrì, est. Dott. B.Paternò Raddusa, causa n.10900/06 RG, Gullotto A. contro Banca Popolare di Lodi, inedita) "il dovere di informazione quale obbligo di condotta imposto ex lege all'intermediario rappresenta lo strumento esplicito diretto a garantire, tramite la protezione immediata dell'investitore su base individuale, il risultato riflesso della efficienza del mercato, diversamente compromessa in presenza di una inalterata sussistenza dell'asimmetria informativa che, per forza di cosa, connota i rapporti tra intermediario e cliente retail. Per tale ragione la diligenza dell'intermediario viene, rispetto ai normali canoni contrattuali, costretta dentro vincoli di comportamento normativamente imposti che tradiscono palesemente l'intenzione di tutelare un interesse ultroneo rispetto a quello immediatamente proprio del contraente più debole. Il dato normativo citato impone, per come appare di tutta evidenza, una immediata correlazione funzionale tra l'informazione da rendere al cliente e la consapevolezza in capo a quest'ultimo del significato dell'operazione posta in essere ovvero delle ragioni che ne sconsigliano il compimento; e ciò perchè solo l'attribuzione cognitiva al cliente degli elementi utili a pervenire ad una quanto più razionale scelta di investimento grazie ad una valida comprensione delle ragioni che giustificano la quotazione del prodotto consente di realizzare il fine ultimo della efficiente allocazione delle risorse. Va da se, poi, che la regola della informazione completa trova un logico corollario in quella legata alla valutazione, rimessa all'intermediario, di adeguatezza del prodotto al profilo di rischio del cliente. Solo l'investitore consapevole è in grado di valutare il warning opposto

TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile

causa n.9349/2005 R.G.

dall'intermediario all'acquisto del prodotto proprio perché, in caso di informazione carente e non idonea al fine, non si attribuisce all'investitore, già sul piano astratto, la possibilità di scelte consapevoli in punto alla opportunità dell'investimento così da creare un netto distacco tra volontà dell'operazione e responsabilità del rendimento che ad essa consegue. E non a caso, l'art 29 del citato regolamento nel prevedere, in capo all'intermediario che ritenga inadeguata l'operazione, ciò che si concreta, nella sostanza, in un obbligo di segnalazione (giacché resta comunque all'investitore l'ultima parola in ordine all'acquisto), finisce con l'imporre non solo la comunicazione di siffatta valutazione negativa ma anche delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla esecuzione dell'ordine: il fine ultimo è quello di inserire nel mercato un investitore consapevole delle scelte giacché grazie a tale risultato si riesce a garantire una maggiore efficienza del mercato stesso".

Quanto sin qui esposto induce questo Tribunale a considerare ampiamente provata la violazione da parte della banca convenuta delle regole di condotta contenute nell'art.21 TUF e nell'art.28 Reg. Consob del 1998.

Accertata, quindi, la violazione da parte della banca delle regole di condotta normativamente imposte e spostando l'analisi sul tema del danno consequenziale a siffatto inadempimento, occorre muovere dalla valutazione di adeguatezza del prodotto finanziario acquistato al peculiare profilo di rischio dell'investitore atteso che, pur in presenza di una insufficiente informazione, dovrebbe comunque negarsi la sussistenza di un danno risarcibile laddove lo strumento finanziario acquistato si riveli comunque oggettivamente adeguato al profilo di rischio ascrivibile all'investitore.

Va, in proposito, osservato che parte attrice, in seno all'atto di citazione, ha chiesto la condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni scaturenti dall'inadempimento e non anche

TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile

causa n.9349/2005 R.G.

la risoluzione del contratto.

Al riguardo, appare necessario prendere le mosse dal disposto degli artt.1218 e 1453 c.c.. Recita l'art. 1218 c.c.: "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"; dispone l'art. 1453 c.c.: "nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può, a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione".

Come evidenziato dalla pressoché costante giurisprudenza «l'art. 1453 c.c., facendo salvo "in ogni caso" il risarcimento del danno, non solo esclude che la domanda di risarcimento presupponga necessariamente quella di risoluzione del contratto, ma pone in evidenza come essa possa essere proposta tanto cumulativamente con quella di risoluzione o di adempimento quanto anche da sola» (Cass., 6 dicembre 1968, n. 3911; Cass., 6 agosto 1965, n. 1874; Cass., 12 febbraio 1988, n. 1530; Cass., 23 luglio 1994, n. 6887; Cass. 5774/98; Cass. 10741/02; Cass. 11103/04; Cass. 23966/04).

L'indipendenza della domanda di risoluzione rispetto a quella di risarcimento del danno si fonda sia sul dato letterale della norma (ove è contenuto l'inciso "in ogni caso") come appena sopra rilevato, sia sulla diversità degli interessi che le due azioni sono destinate a soddisfare: la prima, infatti, mira a tutelare l'interesse confluito nel contratto, mentre con la seconda si tende a soddisfare un interesse diverso corrispondente all'accertata diminuzione di valore subita dal patrimonio del

TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile

causa n.9349/2005 R.G.

contraente non inadempiente, avuto riguardo a tutte le conseguenze attive e passive, determinato dall'inadempimento.

Da ultimo, va altresì segnalata, a conferma dell'autonomia delle due diverse azioni, la diversità dei requisiti richiesti per l'accoglimento di ciascuna di esse, atteso che, diversamente da quella di risoluzione contrattuale, la domanda di risarcimento dei danni prescinde da ogni accertamento in ordine alla gravità dell'inadempimento.

Acclarata, quindi, l'autonomia delle due diverse azioni e la piena ammissibilità di quella spiegata da parte attrice, avulsa dalla domanda di risoluzione, ritiene il Collegio che nella fattispecie che occupa non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni scaturenti dall'inadempimento dell'istituto convenuto per le motivazioni già sopra svolte.

Per potersi, però, avere un documento risarcibile quale conseguenza eziologica della violazione dell'obbligo di informazione occorre accertare se, una volta fornita la necessaria consapevolezza al cliente, il prodotto oggetto dell'investimento sia o meno adeguato al profilo di rischio dell'investitore e, in caso negativo, se questi avrebbe acquistato un prodotto maggiormente adeguato alle proprie caratteristiche; il tutto, per poi individuare le differenze di valore e rendimento tra il prodotto acquistato e quello adeguato; con la conseguenza che, ove il prodotto acquistato risulti, malgrado la carenza di informazioni, comunque adeguato all'investitore, dovrà concludersi per la insussistenza di un danno risarcibile.

Nel caso specifico sulla base della documentazione acquisita e della consulenza tecnica espletata deve concludersi nel senso che il prodotto oggetto dell'investimento è adeguato al profilo di rischio della

Ed invero, la _____ risulta essersi rifiutata di fornire le informazioni richieste; più specificamente, dal documento 'allegato 5' all'atto di citazione risulta che l'attrice aveva

TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile

causa n.9349/2005 R.G.

deliberatamente deciso di non fornire notizie sulla sua propensione al rischio ("non vi fornisco notizie circa la mia propensione al rischio").

Il rifiuto di fornire informazioni e avrebbe dovuto fare considerare la _____ quale investitore con il più basso profilo di rischio, avuto riguardo, in concreto, alla mancanza di notizie provenienti dalla stessa odierna attrice.

Al fine di potere collocare la _____ ad un diverso profilo di rischio la banca avrebbe potuto utilizzare la propria conoscenza di investimenti diversi da quello oggetto della presente controversia.

Nel caso in esame alla banca risultava che la _____, proprio nello stesso giorno in cui era stato dato l'ordine di acquisto dei titoli PARMALAT FIN, aveva acquistato azioni dei fondi ARCA BB; questi ultimi, sulla base della consulenza in atti sul punto non contestata da alcuna delle parti, costituiscono un investimento a rischio 'medio alto'.

Tale conclusione risulta pienamente condivisibile ove si consideri che i fondi ARCA BB erano costituiti per il 47% da azioni, per il 5% da obbligazioni e per il resto da liquidità.

In ogni caso, proprio sulla base della valutazione del titolo acquistato dalla _____ (PARMALAT FINANZIARIA - 01/06 - 6%) così come operata dal consulente, risulta che al momento dell'acquisto (maggio 2001) le dette obbligazioni non presentavano profili di rischio di particolare rilievo e che, pertanto, "...il prodotto finanziario, valutate le informazioni in capo all'operatore, le proporzioni dell'investimento correlate al patrimonio - da quanto si evince in atti - dell'investitore, il momento - non sospetto - in cui è avvenuta la negoziazione, è adeguato ai sensi dell'art.29 del regolamento CONSOB 11522/98 all'attrice che ci riguarda" (cfr. pag.9 della relazione tecnica).

Le conclusioni raggiunte dal C.T.U. sono condivise dal Collegio in quanto corretta applicazione di criteri obiettivi esplicitamente

TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile

causa n.9349/2005 R.G.

indicati.

Parte attrice ha contestato i risultati della relazione tecnica sotto due specifici profili, come risulta dal verbale di udienza del 12.10.2007, che tuttavia non incidono sulle conclusioni sopra evidenziate.

Il primo profilo, invero, non costituisce specifica critica ma solo formulazione di ulteriore quesito al C.T.U. (se la destinazione del titolo ad investitori professionali consentiva all'intermediario di consentirne la destinazione al mercato privato); la richiesta di richiamo del C.T.U. è stata comunque abbandonata all'udienza fissata per la discussione e, comunque, il richiamo del C.T.U. sotto tale profilo appare irrilevante.

Con il secondo profilo parte attrice ha inteso evidenziare una discrasia nella relazione laddove da un lato è stata rappresentata una *'certa rischiosità del prodotto'* e dall'altro il prodotto è stato ritenuto adeguato alla

Sul punto deve evidenziarsi che la frase estrapolata dalla difesa della attrice è inserita in una più ampia proposizione in cui il C.T.U. ha operato una valutazione *'presuntiva'* legata solo al rendimento (*"...poteva essere presunta una certa rischiosità del prodotto stante l'elevato rendimento"*).

Tuttavia la valutazione del titolo sulla base degli indici tecnici di *'rischiosità'* e la valutazione complessiva dell'investimento alla posizione concreta della _____ che, come detto, aveva concluso altro investimento con rischio *'medio-alto'* (punti sui quali non è stata mossa alcuna contestazione), rimane pur sempre *'adeguata'*.

Per potersi avere un nocumento risarcibile quale conseguenza eziologica della violazione dell'obbligo di informazione si sarebbe dovuto accertare che, fornite le necessarie informazioni al cliente, questi avrebbe acquistato un prodotto maggiormente adeguato alle proprie caratteristiche per poi individuare le differenze di valore e rendimento tra il prodotto acquistato e

TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile

causa n.9349/2005 R.G.

quello adeguato; con la conseguenza che, ove il prodotto acquistato risulti, malgrado la carenza di informazioni, comunque adeguato all'investitore, dovrà concludersi per la insussistenza di un danno risarcibile.

Nel' caso in esame, come detto, a fronte di una accertata carenza di informazioni da parte della banca e, quindi, di un inadempimento di parte convenuta, il prodotto acquistato è risultato 'adeguato' al profilo della attrice.

Il documento sopportato dalla _____ non costituisce, in conclusione, danno risarcibile.

In considerazione delle ragioni della decisione e tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, sussistono giustificati motivi per compensare interamente le spese processuali fra le parti; le spese di consulenza, liquidate come da dispositivo, vano poste per metà a carico di ognuna delle parti.


P.Q.M.

il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.9349/2005 R.G.:


- dichiara l'inadempimento del _____ agli obblighi di informazione contrattualmente assunti nei confronti di parte attrice;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- compensa le spese processuali fra le parti; liquida le spese di C.T.U. in favore del dott. _____ in complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e CP e pone le spese di consulenza per 1/2 a carico di ognuna delle parti.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Quarta Sezione Civile del Tribunale, il 19 febbraio 2008.

IL GIUDICE est.
Giovanni Carriolo



IL PRESIDENTE
Antonino Cardaci



19.6.08
